



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1249 DEL 03/08/2026

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO AFFIDO IN FAVORE DI MINORE AFFIDATO ALL'ENTE SU DISPOSIZIONI DEL TRIBUNALE - FINO AL 31/12/2026

Dirigente Firmatario

BRAMBILLA ANNA

Area: Area dei servizi ai cittadini

Settore: Settore Socio Educativo - Politiche giovanili e del Lavoro

Servizio: Servizio Sociale, gestione amministrativa

Ufficio: Ufficio Gestione Amministrativa minori e famiglia e adulti fragili

IL DIRIGENTE

- **CIG:** BC2137CD5F

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026/2028;

Premesso che Il Tribunale per i Minorenni di Milano ha affidato all'Ente i minori di cui all'elenco allegato, riservato per motivi di privacy;

In esecuzione di quanto disposto dai decreti del Tribunale per i Minorenni, il Servizio Minori, Adulti e Famiglia ha individuato il percorso di affido per ogni minore e le relative attività di sostegno dei nuclei affidatari;

Considerato che:

- gli intervenuti conseguenti l'affido di un minore, a seguito di ordine del Tribunale dei Minori, sono configurabili quali attività di intermediazione che pone in essere il Comune al fine di individuare il fornitore meglio idoneo alle necessità evidenziate del minore;
- il pagamento che effettua il Comune si configura pertanto come retta, la cui corresponsione viene sostenuta dal Comune a fronte di un quadro di bisogni socio-economici evidenti che coinvolgono i minori/nuclei;

- l'intervento economico del comune ha pertanto come destinatario non il fornitore ma il soggetto per il quale è stato rilevato il bisogno e l'incapacità economica a farvi fronte;

Rilevato che:

- tale impostazione trova il suo fondamento nella legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000, con particolare riferimento all'art. 6 che pone in capo ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, accollando allo stesso ente gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica nei confronti dei soggetti per i quali si renda necessaria la prestazione specifica di una comunità per minori;
- l'Ente opera pertanto quale intermediario, con la compartecipazione, tra minore e fornitore, con un ruolo sussidiario in relazione alla necessità dei destinatari e ai servizi di cui debbano usufruire secondo le condizioni degli stessi in relazione alle disposizioni di cui al Decreto del Tribunale;

Considerato che tale impostazione prescinde da qualsiasi forma di affidamento di servizi tramite appalto in quanto la prestazione non viene resa al Comune che poi ne riconosce un corrispettivo, ma al minore e alla sua famiglia che ne usufruisce, con un eventuale intervento del Comune sotto forma di contributo in compartecipazione;

Considerato che:

- le attività di inserimento in comunità, come sopra motivato, non rientrano nelle categorie di appalti di servizio, come definiti dal Dlgs 36/2023;
- essendo fattispecie, seppur non rientrante nel novero degli appalti, comunque soggetta ad obblighi di tracciabilità quale ipotesi riconducibile all'art. 6 del D.Lgs. 36/2023 in ossequio ai principi di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale, il relativo CIG potrà essere attribuito a fronte del convenzionamento, in qualsiasi forma esso avvenga che sia convenzione formale o accettazione di condizioni, purchè vi sia la manifestazione espressa di entrambe le parti, collegando lo stesso al singolo fornitore erogatore di servizi in favore di vari utenti, a norma di quanto previsto dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante così come aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, in particolare con riferimento al punto 3. 5 "Servizi sanitari e sociali";

Tenuto conto che:

- gli interventi socio-assistenziali in favore di minori, a seguito di Decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, costituiscono provvedimenti immediatamente esecutivi e vincolanti per il Comune territorialmente competente, che deve darvi esecuzione immediata, nell'ambito delle funzioni attribuite ai servizi sociali dalla legge n. 328/2000, dalla legge n. 184/1983 e dalle disposizioni del codice civile in materia di tutela dei minori;

Dato atto che:

- tali provvedimenti sono finalizzati alla tutela di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti e sono ispirati al principio del preminente interesse del minore, sancito anche a livello Europeo dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- l'esecuzione degli stessi e le eventuali modifiche relative al percorso a sostegno e tutela del minore costituiscono un obbligo giuridico la cui inosservanza potrebbe determinare responsabilità dell'Amministrazione per omessa esecuzione del provvedimento giudiziario e per mancata tutela del soggetto fragile;
- nella prassi operativa i provvedimenti di collocamento o di affido, così come quelli che determinano l'intervento di modifiche al percorso del minore presso comunità educative, strutture residenziali o famiglie affidatarie, richiedono l'immediata attuazione al fine di non compromettere la situazione o il percorso educativo già intrapreso;

Considerato che:

- la quantificazione della spesa e gli adempimenti conseguenti si perfezionano a prestazione avviata, tenuto conto che l'obbligazione sostanziale dell'Ente trae origine direttamente dall'obbligo

di dare esecuzione al provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e che, pertanto, il contemperamento degli interessi in gioco si fonda sulla necessità di garantire l'immediata esecuzione del provvedimento giurisdizionale e la continuità dell'intervento assistenziale, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore;

- l'importo dell'obbligazione, determinabile in relazione alle reali necessità dell'assistenza e configurabili a seguito di una analisi dei bisogni del nucleo/minore può avvenire dopo che l'ordine dell'Autorità Giudiziaria abbia avuto concreta applicazione, in quanto la stessa deve essere di carattere immediato, come sopra delineato e che, pertanto, solo allora è possibile adempiere in modo corretto, avendo tutti gli elementi necessari a quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che nelle fattispecie caratterizzate dall'urgenza o dalla necessità di intervenire tempestivamente con integrazioni al percorso di tutela del minore derivante dall'esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, sia preminente la necessità di assicurare, senza soluzione di continuità, la protezione del soggetto fragile mediante l'immediata attivazione della prestazione sociale, procedendo alla formalizzazione degli atti, una volta acquisiti tutti gli elementi necessari, in conformità ai principi di legalità, buon andamento e tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona;

Premesso quanto sopra in relazione alla tempistica di formalizzazione del preventivo di spesa, agli atti di Ufficio e del quale si omette la pubblicazione per motivi di privacy, per l'avvio di un nuovo progetto affido in favore di minore affidato all'Ente, considerato inoltre quanto contenuto e disposto nei Decreti del Tribunale per i Minorenni di Milano e vista la proposta e la relazione formulata dalla assistente sociale di riferimento, conservate agli atti del Servizio Sociale, con il presente atto si propone di impegnare la somma complessiva di € 17.500,00 (IVA esente Art. 10 DPR 633/1972) fino al 31.12.2026;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2026/2028 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 8.4.2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 6/2025 di conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area dei Servizi ai cittadini e della comunicazione alla Dott.ssa Anna Brambilla;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e che quindi si intendono interamente richiamate;
2. di autorizzare il nuovo progetto affido in favore di minore affidato ad ente, fino al 31 dicembre 2026, in base al Decreto del Tribunale per i Minorenni, come da preventivo, agli atti di ufficio e del quale si omette la pubblicazione per motivi di privacy;
3. di garantire la corresponsione delle obbligazioni derivanti dal percorso affido a favore di minore, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono interamente richiamate, al soggetto creditore ASSOCIAZIONE CAMERA A SUD ONLUS - PIAZZA CITTERIO 2 20900 MONZA - CF: 94631640151, per l'importo di € 17.500,00 Iva esente Art. 10 DPR 633/1972, fino al 31.12.2026;
4. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, l'importo complessivo di € 17.500,00 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come segue e di approvare la scheda contabile allegata parte integrante del presente atto:

ASSOCIAZIONE CAMERA A SUD ONLUS
PIAZZA CITTERIO 2 20900 MONZA
CF: 94631640151

Eserc. Finanz.	2026			
CIG	BC2137CD5F	CUP		
Capitolo	Descrizione			
1808010	SERVIZIO AFFIDO MINORI/ACQUISTO DI SERVIZI			
Modalità finan.	ENTRATE CORRENTI		Finanz. da CP/FPV	CP
Esercizio di esigibilità (corrispondente all'importo complessivo)	2026	2027	2028	Anni successivi (specificare importo per ogni esercizio)
	€. 17.500,00	€.	€.	€.

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento al ricevimento della fattura nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento e previa verifica tecnica della regolarità della fornitura ed acquisizione del D.U.R.C.
7. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

11. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Miriam Alberio;

12. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le conseguenti annotazioni contabili e per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;

13. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì
03/08/2026**

**Il Dirigente/Il Responsabile
(BRAMBILLA ANNA)
con firma digitale**